

AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE - 23 DICEMBRE 2017 ORE 06:00

## Trust e momento impositivo: verso una soluzione?

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Francesca Paulon - Avvocato, Loconte & Partners*

Tassazione al momento del trasferimento in trust o in fase di distribuzione ai beneficiari? L'annoso dibattito tra Agenzia delle Entrate e dottrina in tema di imposizione indiretta del trust potrebbe risolversi con un intervento legislativo. La proposta di legge n. 4675/2017 sposa l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, individuando il momento impositivo nel trasferimento segregativo. La proposta di legge si fonda principalmente sulla distinzione tra finalità liberale o non liberale dello strumento, alla quale lega il trattamento fiscale degli atti a contenuto patrimoniale. Il trust busca alla porta della legislazione indiretta.

L'ordinamento civile italiano offre una molteplicità di categorie giuridiche che, pur essendo idonee alla strutturazione di operazioni di pianificazione patrimoniale anche ai fini successori, non rispondono perfettamente alle mutate esigenze del moderno **wealth planning**. Si pensi ad esempio alla protezione dei soggetti deboli, così come al passaggio generazionale di grandi aziende. L'invecchiamento degli strumenti previsti dal Codice civile ha costituito terra fertile per il **trust**, il cui utilizzo si sta sempre più diffondendo anche in Italia.

Istituto giuridico di ispirazione anglosassone, il trust non gode di una disciplina civilistica *ad hoc* nel nostro ordinamento, all'interno del quale è stato solo riconosciuto attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Esso si sostanzia in un rapporto unilaterale per mezzo del quale un soggetto (disponente) trasferisce ad altro soggetto (trustee) - per atto tra vivi ovvero *mortis causa* - beni e/o diritti, affinché il trustee li amministri in favore di beneficiari ovvero per il raggiungimento di un determinato scopo.

Ebbene, se da un lato la richiesta di implementare operazioni di wealth management attraverso l'uso di uno strumento così poliedrico si è sempre dimostrata elevata, dall'altro il suo utilizzo è sempre stato ostacolato dalla **lacuna normativa** che investe il **piano fiscale**.

A dire il vero il versante delle **imposte dirette** è stato risolto, inserendo nel TUIR (D.P.R. n. 917/1986) l'espressa regolamentazione del trust.

Ciò che ad oggi manca ancora - e che il disegno di legge n. 4675/2017 presentato lo scorso 3 ottobre alla Camera dei Deputati su iniziativa del Presidente della Commissione Finanze, On. Maurizio Bernardo, si promette di disciplinare puntualmente dando così coerenza sistematica all'istituto - è la tassazione ai fini delle **imposte indirette**.

**Consulta la proposta di legge n. 4675/2017**

A tal proposito, infatti, da sempre il *quid iuris* riguarda l'**individuazione del momento impositivo**.

Gli atti che caratterizzano la vita di un trust e che potenzialmente rilevano ai fini dell'imposizione indiretta sono l'atto istitutivo, quelli dispositivi, le eventuali operazioni compiute (e.g. sostituzione del trustee, trasferimenti del fondo in trust) e la distribuzione del trust fund ai beneficiari.

In linea con la posizione da sempre tenuta dall'Agenzia delle Entrate in materia, il disegno legislativo considera il trust come un rapporto **giuridico complesso** avente un'**unica causa fiduciaria**, proponendo alle Camere di considerare la valenza unitaria dei diversi atti che compongono il fenomeno negoziale (cd. **tesi dell'unitarietà causale**). Ciò sulla base del fatto che tutte le vicende del trust devono ritenersi legate dalla medesima causa, sia essa liberale o non liberale. Ecco che allora la proposta di legge n. 4675 si fonda principalmente su detta distinzione tra **finalità liberale o non liberale** dello strumento, alla quale lega il **trattamento fiscale** degli atti a contenuto patrimoniale.

Il testo depositato alla Camera dei Deputati prevede una serie di disposizioni comuni che prescindono dal perseguimento della liberalità o meno, ma che sono accomunate proprio dall'unico disegno di cui tale vincolo è espressione.

## Trust liberali

Per quanto attiene specificamente ai **trust liberali**, i profili certamente più interessanti e innovativi sono rappresentati dall'applicazione (salvo l'esistenza degli ordinari presupposti di applicabilità dell'IVA ex D.P.R. n. 633/1972) dell'imposta di successione e donazione al momento del trasferimento dei beni al trustee; tanto poiché gli atti istitutivi non implicanti il trasferimento di assets al trust vengono espressamente qualificati come atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, dovuta in misura fissa. La determinazione delle **aliquote** e delle **franchigie** applicabili in fase di trasferimento dei beni in trust avviene sulla base del **rapporto di parentela o coniugio** che intercorre tra il disponente ed i soggetti beneficiari ancorché non individuati, ma determinabili nell'ambito di una categoria.

Il disegno di legge prevede altresì il preciso metodo di calcolo delle aliquote e delle franchigie, fugando ogni possibile incertezza sulla tassazione relativa a trust opachi e trasparenti.

Si specifica chiaramente che la **base imponibile** è rappresentata dal **valore degli assets** al momento della **segregazione**, a nulla valendo eventuali successive modifiche qualitative o quantitative del fondo.

Quella che può definirsi la previsione certamente più incisiva sul piano della tassazione dello strumento ai fini delle imposte indirette è rappresentata dall'espressa esclusione del trasferimento dei beni ai beneficiari del trust quale fenomeno impositivo autonomo ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione (salvo l'esistenza degli ordinari presupposti di applicabilità dell'Iva). Tale operazione, infatti, secondo il testo di legge in esame, rappresenta soltanto il momento di eventuale conguaglio dell'imposta pagata in ingresso, in ragione del possibile mutamento dei beneficiari così come descritti nell'atto istitutivo. In questo modo si è voluto bilanciare l'originario onere tributario assolto e la situazione di fatto esistente al momento della eventuale devoluzione del trust fund, fatta salva l'ipotesi di sostituzione dei beneficiari da parte dei loro discendenti.

## Trust non liberali

Diversamente da quanto previsto per i trust liberali - i cui atti dispositivi scontano l'imposta di registro in misura fissa e le ipo-catastali (se applicabili) in misura proporzionale in ragione del 3% - per i trust non liberali l'atto dispositivo viene **espressamente escluso** dall'applicazione dell'**imposta di successione e donazione** e assoggettato alle imposte di **registro ed ipo-catastali in misura fissa**.

Il momento devolutivo invece sconta l'imposta di registro in misura proporzionale (salvo l'applicabilità dell'IVA).

Fondamentale dunque sottolineare come, **indipendentemente** dalla finalità del trust, le imposte ipo-catastali siano applicate un'unica volta.

Un intervento decisamente complesso dunque, affidato allo studio del Gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Avv. Stefano Loconte e composto dall'Avv. Massimo Antonini, dall'Avv. Giulia Cipollini, dal Prof. Avv. Alberto Lupoi, dalla Dott.ssa Margherita Molinari e dall'Avv. Marcello Valenti, con l'obiettivo di delineare il trattamento fiscale del trust ai fini dell'imposizione indiretta.

Una sfida importante portata all'esame del nostro Legislatore, che si propone di rendere finalmente pienamente operativo il trust anche nel nostro Paese.